

L'orientamento dei giudici di legittimità e di merito: la prova resta a carico dei contribuenti

L'esenzione Tari è condizionata

Diritto legato alla produzione di rifiuti speciali continuativa

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Per avere diritto all'esenzione Tari delle superfici occupate un'impresa deve provare che la produzione di rifiuti speciali sia continuativa. Inoltre, la produzione di rifiuti speciali in una parte delle superfici, seppur estesa, non esclude che nello stabilimento vengano prodotti rifiuti urbani ordinari. Prova che deve essere fornita dal contribuente e non dall'ente impositore, in quanto la presunzione di legge della produzione di rifiuti è legata alla mera detenzione dei locali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 24896 del 17 settembre 2024.

Per la Suprema corte, la società aveva provato in giudizio di produrre rifiuti speciali (imballaggi terziari), "senza specificare e accertare che la produzione fosse anche continuativa" e senza considerare che "la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione (per quanto estesa) dell'insediamento produttivo non escludeva, né logicamente né giuridicamente, la produzione nello stabilimento anche di rifiuti urbani ordinari; produzione che non doveva essere dimostrata a onere dell'ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo e obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali".

I limiti all'esenzione. Anche il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, seconda sezione, con la sentenza 50/2024, ha chiarito che spetta al contribuente provare la produzione di rifiuti speciali e l'esistenza dei presupposti per beneficiare della detassazione degli imballaggi terziari. La prova deve essere data dal contribuente con la presentazione di un'apposita dichiarazione e di idonea documentazione. Per avere diritto alla detassazione di parte delle superfici di vendita di un supermercato

occorre determinare l'entità effettiva di quelle in cui vengono prodotti gli imballaggi terziari, trattandosi di rifiuti speciali esonerati dalla Tari. Le superfici produttive di rifiuti speciali sono esonerate dal pagamento solo se l'impresa dimostra all'amministrazione comunale, con idonea documentazione, che li smaltisce autonomamente. La dichiarazione, per avere diritto al beneficio, va presentata ogni anno se nel regolamento comunale è richiesto espressamente questo adempimento. La norma del regolamento locale, infatti, può imporre all'interessato di inoltrare ogni anno la richiesta.

La Cassazione, con l'ordinanza n. 33863/2022, ha precisato che per beneficiare della riduzione della superficie tassabile o dell'esenzione occorre rispettare le previsioni di legge e dei regolamenti comunali. Il regolamento, quindi, può imporre al contribuente di reiterare la richiesta di esenzione, corredata dai documenti analiticamente indicati, ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'azienda ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti. Va dimostrato che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali. Inoltre, deve essere comprovato che sussiste un collegamento funzionale delle superfici con locali e aree produttive di rifiuti speciali per le quali possa essere riconosciuta la detassazione. Sono escluse dall'esenzione solo le superfici funzionalmente collegate alle aree di produzione. Spetta all'impresa dimostrare anche il legame di funzionalità con le aree adibite a deposito e magazzino. Deve anche essere documentato che le aree sono utilizzate come deposito di materie prime e merci. Del resto, depositi e i magazzini sono sempre stati ritenuti assoggettabili al tributo, in quanto caratterizzati dalla presenza umana.

Tuttavia, per la Cassazione (sentenza 28017/2023), la quota fissa della Tari è sempre dovuta a prescindere dalla produzione di rifiuti urbani o speciali. Le imprese che producono rifiuti speciali sono tenute a pagare la quota fissa perché serve a finanziare i costi complessivi del servizio. L'esonero dal pagamento è limitato solo alla quota variabile. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 28017/2023. La tariffa è articolata tra parte fissa e parte variabile e quella fissa è riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, nonché agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. Quindi, ha la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo interni, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto che può avvalersi del servizio, ma anche esterni. In particolare, i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico. La ratio è quella di coprire anche le spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente. La quota fissa, infatti, prescinde dalla produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o meno. L'agevolazione per le superfici produttive di rifiuti speciali spetta solo per la quota variabile della tariffa. Mentre, gli altri utenti devono pagare la tassa nel suo intero ammontare. La tariffa è composta da una parte fissa, fondata sulle componenti essenziali del costo del servizio, vale a dire sugli investimenti per le opere e sui relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, attraverso sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o facendo riferimento a un sistema presuntivo.

© Riproduzione riservata



Definizione e regole

DS6901

DS6901

Gli imballaggi terziari	Sono rifiuti speciali
Le imprese che producono rifiuti speciali	Sono tenute a presentare la dichiarazione Tari, a delimitare le superfici e a fornire le prove dell'auto-smaltimento
Esclusione Tari	Superfici produttive di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente
Esenzione limitata	Alla quota variabile della tariffa
Gli utenti sono sempre soggetti	A quota fissa
La parte fissa della tariffa serve a finanziare	Investimenti per le opere e i relativi ammortamenti